

ACCORDO

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990)

finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nei Comuni dell'area di superamento Piana lucchese

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in Palazzo Strozzi Sacratì p.zza Duomo n.10, Firenze
e rappresentata dall'Assessore Federica Fratoni

e

Comune di ALTOPASCIO

con sede in p.zza Vittorio Emanuele n. 24, Altopascio (LU)
e rappresentato dal Assessore Daniel Toci,

Comune di BUGGIANO

con sede in p.zza Matteotti n. 1, Buggiano (PT)
e rappresentato dal Sindaco Daniele Bettarini,

Comune di CAPANNORI

con sede in p.zza Aldo Moro 1, Capannori (LU)
e rappresentato dal Sindaco Luca Menesini,

Comune di CHIESINA UZZANESE

con sede in via Garibaldi n. 8, Chiesina Uzzanese (PT)
e rappresentato dal Sindaco Stefano Berti,

Comune di LUCCA

con sede in Palazzo Orsetti via Santa Giustina n. 6, Lucca
e rappresentato dal Sindaco Alessandro Tambellini,

Comune di MASSA E COZZILE

con sede in via Lando Vinicio Giusfredi n. 7, Massa e Cozzile (PT)
e rappresentato dal Sindaco Marzia Niccoli,

Comune di MONSUMANO TERME

con sede in p.zza IV Novembre n.75/h, Monsummano Terme (PT)
e rappresentato dal Sindaco Simona De Caro,

Comune di MONTECARLO

con sede in via Roma n. 56, Montecarlo (LU)
e rappresentato dal Sindaco Federico Carrara

Comune di MONTECATINI TERME

con sede in v.le Verdi n. 46, Montecatini Terme (PT)
e rappresentato dall'assessore Emiliano Corrieri,

Comune di PESCIA

con sede in p.zza Mazzini n. 1, Pescia (PT)
e rappresentato dall'Assessore Fabio Bellandi,

Comune di PIEVE A NIEVOLE

con sede in p.zza XX Settembre n. 1, Pieve a Nievole (PT)
e rappresentato dal Sindaco Gilda Diolaiuti,

Comune di PONTE A BUGGIANESE

con sede in p.zza Santuario n. 1, Ponte a Buggianese
e rappresentato dal Sindaco Nicola Tesi,

Comune di PORCARI

con sede in p.zza Felice Orsi n. 1, Porcari
e rappresentato dal Vicesindaco Franco Fanucchi,

Comune di UZZANO

con sede in p.zza Unità d'Italia n.1, Uzzano
e rappresentato dall'Assessore Silvia Franchi,

VISTI:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e in particolare l'art. 2 comma 1, lett. g;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme in materia di qualità dell'aria ambiente);
- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);
- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che:

- presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM₁₀;

- la Commissione europea il 17 maggio 2018 ha deferito (Causa C-644/18) l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale particolato PM10 e per avere omesso di prendere misure appropriate;

- 2008 al 2018 non risulta conforme alla normativa, per il materiale particolato (PM₁₀), la zona identificata con la sigla IT0909 Zona "Valarno pisano - Piana lucchese";

Considerato che:

- dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la causa principale dei superamenti è addebitabile nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento domestico sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto;

- l'articolo 9 del D.lgs. 155/2010 prevede che, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

- il 9 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con cui sono state individuate le aree di superamento, tra cui "Piana Lucchese" per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

- il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati;

- nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano i superamenti e dell'entità dei superamenti stessi, permangono valori oltre i limiti previsti dalla normativa per la zona "Valdarno Pisano e Piana Lucchese" (stazione di rilevamento LU-Capannori) e che la procedura di infrazione risulta essere in una fase molto avanzata (Ricorso art. 258 TFUE);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e 4 della medesima legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74:

- i comuni il cui territorio è interessato dalle procedure di infrazione adeguano gli atti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 e attuano le misure di cui alla deliberazione entro i termini previsti dalla deliberazione stessa;

- la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale

delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.

Considerato che in caso di permanenza dei superamenti, un'eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia comporterebbe, in futuro, oneri economici rilevanti e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 (Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana) che approva il testo dell'Accordo di Programma, all'interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria ambiente e del contrasto all'inquinamento atmosferico;

Vista inoltre la Deliberazione di Giunta regionale del 3 giugno 2020 n. 681 "Misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa). Richiesta parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 74/2019" con cui le suddette misure sono state inviate alla competente commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2020, inviato con nota del 30/06/2020 (prot. n. 225568);

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2020 n. 907 con cui le suddette misure sono state approvate in via definitiva;

Tenuto conto che si sono svolti incontri tecnici con i comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese", nel corso dei quali sono state definite le modalità di attuazione e la realizzazione dei bandi relativi agli interventi previsti dall'Accordo di programma, di cui alla DGR 1487/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art.1

Premesse

1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art.2

Oggetto dell'Accordo

2.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità di attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero

dell'ambiente per il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. 1487 e sottoscritto a febbraio 2020.

2.2 Le Parti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e di contrasto all'inquinamento atmosferico attraverso la realizzazione degli interventi, previsti al successivo art.3, da realizzarsi nell'area di superamento "Piana lucchese".

2.3 Le amministrazioni comunali interessate dal presente accordo fanno parte della area di superamento "Piana lucchese" così come definita dalla Deliberazione del 9 dicembre 2018, n. 1182 in base a quanto previsto dall'art. 2 comma 1) lettera g del D.lgs 155/2010. Inoltre così come previsto dalla normativa statale, al fine di ridurre i livelli di inquinamento in un'area di superamento è necessario porre in essere azioni e misure necessarie, integrate ed omogenee per agire sulle sorgenti emissive e conseguire così un miglioramento della qualità dell'aria.

Art.3

Finalità

3.1 Scopo della presente accordo è quello di regolare le modalità di attuazione degli interventi, previsti e finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma con il Ministero dell'ambiente, di cui alla DGR 1487/2019, e di seguito riportati:

- a) attivare un sistema di erogazione di contributi per sostituire impianti più inquinanti con impianti di condizionamento degli edifici a basso impatto ambientale;
- b) attivare un sistema di erogazione di contributi per l'acquisto di biotrituratori al fine di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile con la tutela della qualità dell'aria.

Art.4

Impegni dei Comuni dell'area di superamento

4.1 I comuni dell'area di superamento si impegnano a:

- a) pubblicare i bandi contributi che saranno predisposti in collaborazione con Regione Toscana;
- b) ricevere le richieste di contributo da parte dei richiedenti proprietari di immobili o di terreni e/o aziende agricole localizzati sul proprio territorio comunale;
- c) istruire le domande di contributo e predisporre le graduatorie provvisorie, che saranno comunicate a Regione Toscana che provvederà ad elaborare la graduatoria finale ,
- d) liquidare i contributi concessi relativi agli interventi di cui all'art. 3, lettere a) e b);
- e) effettuare i controlli sulle dichiarazioni e le istanze presentate, oggetto di concessione del contributo, così come definite nei bandi;

Art.5

Impegni della Regione Toscana

5.1 La Regione Toscana si impegna a finanziare con un importo pari a € 900.000,00 gli interventi di cui all'art.3 del presente accordo sui capitoli di uscita 42823 e 42876.

5.2 Per l'intervento di cui all'art.3 lettera a) le risorse ammontano a € 600.000,00 mentre per la lettera b) ammontano a € 300.000,00.

5.3 La Regione, tramite la struttura regionale competente fornirà il supporto necessario per la redazione dei bandi al fine di assicurare che gli interventi siano realizzati in modo

omogeneo nell'area di superamento e provvederà a definire mediante apposito atto del dirigente, sentiti i comuni, le tempistiche per le attività previste di cui agli art. 4 e 5.

Art.6

Modalità trasferimento delle risorse e rendicontazione della spesa

6.1 La Regione provvederà a:

- a) definire le graduatorie definitive per ciascuno degli interventi di cui all'art.3, lettere a) e b), sulla base delle graduatorie provvisorie redatte dai comuni di cui dell'art. 4, lettera c), comunicarle successivamente ai comuni ai fini dell'approvazione degli atti necessari;
- b) liquidare a ciascun comune il contributo da erogare ai beneficiari degli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e tempistiche previste nel decreto di cui all'art. 5, comma 5.3.

6.2 Ciascun comune dell'area di superamento "Piana Lucchese" trasmetterà la rendicontazione finale delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi secondo le tempistiche definite da Regione Toscana.

Art.7

Protezione dei dati personali

7.1 Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

7.2 A tal fine le Parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali siano conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;
- ciascuna Parte, in qualità di titolare, provveda ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna Parte possa trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati possano esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art.8

Eventuali modifiche

8.1 Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti

Art.9

Firma digitale

9.1 Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e con apposizione di firma digitale delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per la Regione Toscana
Federica Fratoni

Per il Comune di Altopascio
Daniel Toci

per il Comune di Buggiano
Daniele Bettarini

per il Comune di Capannori
Luca Menesini

per il Comune di Chiesina Uzzanese
Stefano Berti

per il Comune di Lucca
Alessandro Tambellini

per il Comune di Massa e Cozzile
Marzia Niccoli

per il Comune di Monsumano Terme
Simona De Caro

per il Comune di Montecarlo
Federico Carrara

per il Comune di Montecatini Terme
Emiliano Corrieri

per il Comune di Pescia
Fabio Bellandi

per il Comune di Pieve a Nievole
Gilda Diolaiuti

per il Comune di Ponte a Buggianese
Nicola Tesi

per il Comune di Porcari
Franco Fanucchi

per il Comune di Uzzano
Silvia Franchi